

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galessio
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Lucia Busini
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
 Antonio De Polo



Padova, 12 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 5/2020

Misure normative per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19). Aspetti contrattuali e processuali

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che, nella serata di ieri, il Governo Italiano, per fronteggiare il diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19) ha emesso il seguente provvedimento, contenente misure che valgono per l'intero territorio nazionale e hanno efficacia da oggi fino al 25 marzo 2020:

- DPCM 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Il provvedimento dispone la sospensione:

- delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, come individuate nel relativo allegato 1¹;

¹ Si tratta di: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e





- dei servizi di ristorazione – ad eccezione di mense e catering che garantiscano la distanza interpersonale di un metro, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e nelle stazioni – salva in ogni caso la ristorazione con consegna a domicilio;
- delle attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di quelle elencate nel relativo allegato 2².

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, esse non sono sospese, ma si invita al massimo al lavoro agile e si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

In ordine alle attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

1. Aspetti contrattuali

In relazione alle attività sospese fino al 25 marzo 2020 viene in rilievo una fattispecie di assoluta e obiettiva impossibilità di esecuzione della prestazione per fatto dell'Autorità (c.d. *factum principis*).

L'impossibilità sopravvenuta è totale e temporanea.

A tal proposito, in primo luogo si ricorda che è importante esaminare attentamente i contratti in essere, per valutare se essi contengano già clausole relative alla c.d. "forza maggiore" o al "*factum principis*", in modo da azionare eventuali rimedi ivi previsti (sospensione del contratto, recesso, rideterminazione del corrispettivo).

Inoltre, è opportuno valutare l'operatività di eventuali polizze assicurative, benché solitamente sia esclusa la copertura in relazione a danni determinatisi in conseguenza di eventi straordinari, come epidemie o guerre.

E' importante evidenziare che, nei casi di impossibilità temporanea della prestazione, l'obbligazione non si estingue immediatamente, e il debitore non risponde del ritardo nell'adempimento; tuttavia, se l'impossibilità perdura al punto che il creditore non ha più interesse ad ottenere la prestazione, il debitore può ritenersi liberato (art. 1256, comma 2, c.c.).

In tal caso, rileva la normativa in tema di impossibilità sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.), secondo cui se la prestazione non può essere adempiuta per causa non imputabile al debitore – ad

periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

² Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.



esempio per forza maggiore o *factum principis* – i contratti a prestazioni corrispettive (vendita, locazione, affitto, mutuo, leasing, etc.) possono essere risolti, con diritto delle parti a ripetere l'eventuale prestazione già eseguita.

Si ribadisce che l'operatività di tali rimedi e delle ulteriori fattispecie ricordate nella precedente circolare 3/2020, è subordinata ad una valutazione in concreto dei singoli contratti.

Fermo restando quanto sopra, si è in attesa delle misure di sostegno all'economia nell'emanando DL la cui emissione è prevista domani, in cui non si esclude siano presenti disposizioni *ad hoc* per il regime dei contratti la cui esecuzione risenta dei divieti e delle prescrizioni emesse per fronteggiare il diffondersi del COVID19.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO